

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**Il Tribunale di Napoli – II sezione civile**

in composizione monocratica,

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. xxxxx.22 r.g., e vertente

**TRA**

**BANCA**

Opponente

**CONTRO**

**CESSIONARIA**

Opposta

**Conclusioni rassegnate all'udienza del 5.3.24**

Per parte opponente: è presente per delega dell'AVV. omissis, l'avv. omissis, il quale conclude riportandosi a tutti gli atti e le difese, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti, con vittoria di spese e competenze di causa. L'avv. omissis impugna gli atti e le difese ex adverso proposte e formulate, poiché destituite di fondamento in fatto e diritto e chiede introitarsi la causa per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc. Nessuno per parte opposta.

**SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. xxxx/2022 (R.G. xxxx/2022) reso dal Tribunale di Napoli, il 23.9.2022 e notificato in pari data a mezzo PEC alla Banca, nel chiederne la revoca, allegava in fatto e diritto quanto segue: con ricorso depositato il 1.9.2022 presso il Tribunale di Napoli la **omissis s.r.l.s.** chiedeva ingiungersi alla Banca “il pagamento a favore del cessionario del credito società **CESSIONARIA** della somma complessiva di € 24.000,00 comprensiva di interessi maturati oltre quelli a maturare (fino al saldo) dalla data del 21/05/2014 data in cui la Banca provvedeva all'estinzione del conto corrente n° xxxxx intestato alla **Società omissis SRL (cedente)**”.

A fondamento della pretesa azionata in via monitoria, l'odierna opposta deduceva di essere “creditrice per aver acquisito il credito in forza di atto di cessione del credito, della società **omissis SRL (cedente)** della somma di € 20.591,07 quale saldo del conto corrente n°xxxxx, alla data di estinzione del 21/05/2014, intestato alla suddetta società **omissis SRL (cedente)** presso la **Banca OMISSIS** filiale di Omissis, NA, (oggi **BANCA**)”.

Dalla ricostruzione dei fatti prospettata dalla ricorrente, “a seguito della dichiarazione di fallimento, la Banca provvedeva in data 21/05/2014 all'estinzione del conto corrente intestato alla Società cedente e, nel contempo accantonava l'importo di € 20.591,07, quale saldo del conto corrente alla data di estinzione”; successivamente, dopo la chiusura della procedura concorsuale, “la Società cedente, sopraindicata, tornata in bonis cedeva il credito alla ricorrente società **CESSIONARIA** con atto di cessione che, veniva portato a conoscenza anche della **BPER** banca filiale di Omissis NA”.

Con il decreto oggetto di opposizione, s'ingiungeva “a **BANCA**, dom.to/con sede come in atti, di pagare alla ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto, la somma di Euro 25000,00 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi al tasso come in ricorso e sino al soddisfo, nonché le spese della presente procedura che si liquidano in favore del procuratore antistatario del/la ricorrente, Avv. omissis, in € 145,50 per spese e € 540,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Ciò premesso, deduceva che il contratto di cessione del credito posto a fondamento della pretesa azionata in via monitoria è stato perfezionato – in qualità di cedente (la **omissis srl**) – da un soggetto oramai estinto e privo di qualsivoglia capacità giuridica, trattandosi di società cancellata dal Registro delle Imprese.

Tale circostanza in fatto è stata omessa nel ricorso introduttivo.

Invero, la società **omissis SRL** (cedente) veniva dichiarata fallita con procedimento aperto in data 7.3.2014 (Fallimento n. xx/2014 di-chiarato dal Tribunale di Napoli).

Intervenuto il fallimento, il conto corrente n. xxxx di cui era titolare la società presso la filiale di Omissis della **Banca OMISSIS S.p.A.**, recante un saldo attivo di euro 20.591,07, veniva estinto in data 21.5.2014 e la somma appostata in un conto messo a disposizione della Curatela fallimentare. Quest'ultima, tuttavia, per tutta la durata della procedura, non acquisiva all'attivo fallimentare il predetto importo, tutt'ora depositato presso la Banca.

Con decreto reso nei 24.11=2.12.2016, il Tribunale di Napoli, dichiarava chiuso il Fallimento n. xx/2014 per insufficienza di attivo.

In data 29.12.2016, la **omissis SRL** (cedente) veniva cancellata dal Registro delle Imprese.

In data 28.7.2022, la **omissis SRL** (cedente) cedeva all'odierna opposta il credito costituito dal saldo attivo del conto corrente n. xxxxxx, con scrittura privata sottoscritta dalla sig.ra **PM**, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società cedente. Ne consegue, sosteneva parte opponente, che, al momento della stipula del contratto, la società cedente fosse inesistente, poiché precedentemente cancellata dal Registro delle imprese: ragion per cui il negozio di cessione del credito doveva considerarsi radicalmente nullo e/o inesistente.

L'odierna opposta, sostiene erroneamente che dopo la chiusura della procedura fallimentare, la **omissis SRL** (cedente) sia tornata in bonis. La circostanza è destituita di qualsivoglia fondamento, dal momento che, dopo la chiusura del fallimento disposta dal Tribunale di Napoli, il Curatore provvedeva all'immediata cancellazione dal Registro delle Imprese, quale effetto obbligatorio conseguente alla chiusura della procedura per insufficienza di attivo, ai sensi dell'art. 118, comma 2, L.F. Appare superfluo ribadire che la cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali e di persone ha efficacia estintiva della soggettività giuridica, ovvero dell'astratta idoneità ad essere titolari di rapporti giuridici e di situazioni giuridiche attive e passive.

L'efficacia costitutiva del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese determina, ai sensi dell'art. 2495 c.c., l'immediata estinzione della società, che non può più conservare la sua individualità, divenendo impossibile per chiunque agire in nome e per conto della stessa, essendo automaticamente cessate tutte le cariche e/o qualifiche.

Nel caso che occupa, con la cancellazione della **omissis SRL** (cedente) venivano meno i poteri di rappresentanza in capo al legale rappresentante, sig.ra **OMISSIS**, la cui sottoscrizione in calce alla scrittura non ha valenza alcuna.

Come è stato puntualmente rilevato nella giurisprudenza di merito, *“la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, che non può più conservare la sua individualità, né può far valere la sua legittimazione attiva. Conseguenza da ciò che l'atto compiuto dalla società cancellata è nullo perché posto in essere da soggetto inesistente (nel caso di specie il tribunale, sulla base del suesposto principio, ha dichiarato che l'atto di rettifica del pignoramento immobiliare proveniente da società estinta e posto in essere*

da sedicente rappresentante legale della stessa è da considerarsi privo di qualsiasi effetto giuridico, in quanto proveniente da soggetto giuridico non più esistente e da persona fisica priva di qualsiasi potere di rappresentanza sostanziale e processuale)” (Trib. Benevento, 20 agosto 2021, in De Jure). Anche la Suprema Corte – sulla scorta dell’inequivoco dato codicistico – ha evidenziato che “dalla cancellazione dal registro delle imprese deriva l’estinzione della società, sia di persone, sia di capitali” (Cass., 28 giugno 2016, n. 13290, in De Jure).

Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:

a.in via del tutto preliminare, rigettare l’eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio opposto, per carenza dei presupposti in punto di *fumus e periculum*;  
b.nel merito, in accoglimento della presente opposizione, rigettare ogni domanda proposta da omissis SRL nei confronti della Banca, revocando conseguentemente il Decreto Ingiuntivo n. xxxx/2022 (R.G. xxxxx/2022) reso dal Tribunale di Napoli, 23.9.2022;  
c.condannare parte opposta alla refusione delle spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA.

Costituitasi parte opposta, chiedeva il rigetto dell’opposizione, rassegnando le seguenti conclusioni.

A scioglimento della riservata assunta alla prima udienza di comparizione, il g.i. formulava la seguente proposta transattiva:

“Parte opposta rinunzierà agli atti del giudizio e parte opponente accetterà, con attribuzione alla parte opponente di spese di lite ridotte ad euro 1800,00 oltre iva cassa e spese generali”.

Parte opponente aderiva alla proposta mentre parte opposta non riteneva di accettarla.

In assenza di attività istruttoria attesa la natura documentale ed in diritto della controversia, all’udienza del 5.3.24 la causa veniva assegnata in decisione.

Solo parte opposta depositava comparsa conclusionale.

Nel merito va dichiarata fondata l’opposizione con conseguente revoca del decreto opposto.

Premesso che sono incontestate le circostanze fattuali correttamente rappresentate da parte opponente che, tra l’altro trovano univoco riscontro documentale, risulta invero, assente la titolarità in capo alla **CESSIONARIA** del credito azionato in monitorio.

Non rileva se la banca sia o meno titolare delle somme il cui pagamento è stato richiesto dalla parte opposta, evidentemente la chiusura del saldo del c.c. di cui è causa in attivo, implica la sussistenza di un’obbligazione restitutoria a favore del titolare del conto corrente, o ad un suo avente causa in virtù di successione a titolo particolare nel rapporto.

Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene l’opposta, tale successione non è avvenuta in virtù del contratto di cessione del 28.7.22.

Ciò perché in data 29.12.2016, la **OMISSIS SRL** (cedente) veniva cancellata dal Registro delle Imprese.

Orientamento granito della giurisprudenza di legittimità, in ordine al contenuto dell’art. 2495 C.C. è nel senso che una società, per il solo fatto della

sua cancellazione, è da considerarsi giuridicamente estinta e quindi inesistente.

Su questa normativa vigente, la consolidata giurisprudenza della Cassazione ha precisato che la cancellazione dal Registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione immediata della società, anche in presenza di debiti insoddisfatti, e di rapporti giuridici non definiti (fatta eccezione per i rapporti di natura fiscale ma non rileva ai fini del presente giudizio). (tra le molte, Cass. civ. n. 31904/2021 Cass. civ. n. 7179/2023).

Tale premessa induce a ritenere il contratto intercorso in data 28.7.2022, con cui la **OMISSIS SRL** (cedente) cedeva all'odierna opposta il credito costituito dal saldo attivo del conto corrente n. **OMISSIS**, con scrittura privata sottoscritta dalla sig.ra **OMISSIS**, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società cedente del tutto inefficace.

Considerazione dirimente che rende superflua ogni altra considerazione.

Ne consegue che la pretesa creditoria azionata in monitorio sulla base della titolarità del credito pervenuta tramite successione a titolo particolare nel diritto, è infondata.

Parte opponente formula anche proposta di condanna della parte opposta ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c. in sede di comparsa conclusionale.

La norma che disciplina le ipotesi in cui una parte agisca o resista in giudizio con dolo o colpa grave, come ipotesi residuale prevede che: " *In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata* ".

Ritiene il giudicante sussistenti i presupposti per l'applicazione di tale norma.

Invero, nel corso del giudizio è emerso in modo chiaro, sin dall'atto di opposizione corredata da univoca documentazione in tal senso, che l'opposta fosse del tutto priva di titolarità del credito azionato. Veniva anche fatta proposta transattiva alle parti, non accettata dall'opposta. In ultimo si osserva che da carteggio stragiudiziale la b banca aveva già fatto rilevare alla **CESSIONARIA** l'infondatezza della pretesa.

Sarà quindi posta a carico dell'opposta la somma di euro 1000,00 in favore di parte opponente, determinata secondo equità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

#### **PQM**

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;

- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite che quantifica in euro 7617,00 oltre iva e cassa e spese per euro 158,00;

- condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente della somma di euro 1000,00 oltre interessi dalla sentenza al soddisfo ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.

Così deciso, Napoli 13.07.24

Il  
Giudice  
Diego Ragozini